

**Parti**

*Ricorrente:* Eberhard Schmeer

*Resistente:* TUIfly GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 <sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 26 aprile 2017 dalla Lubrizol France SAS avverso la sentenza del Tribunale  
(Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, causa T-191/14, Lubrizol France SAS/Consiglio dell'Unione  
europea**

**(Causa C-223/17 P)**

(2017/C 221/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Lubrizol France SAS (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, A. Bochon, avocat)

*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-191/14, Lubrizol France/Consiglio dell'Unione europea nella parte in cui ha respinto i due motivi del ricorso dinanzi al Tribunale;
- accogliere entrambi i motivi in quanto fondati;
- dichiararsi competente a decidere sui due motivi di cui trattasi e pronunciarsi in via definitiva;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida sui due motivi della ricorrente riguardanti violazioni di diritto e procedurali; e
- condannare il Consiglio e gli eventuali intervenienti alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, nonché alle spese relative al procedimento di primo grado.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha valutato l'applicazione, da parte del Consiglio, del criterio pertinente alla luce delle pertinenti norme giuridiche.

La ricorrente sostiene che, non avendo applicato i criteri pertinenti di cui alla comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02 <sup>(1)</sup>) nell'esaminare se la sospensione dei dazi autonomi per il BPA dovesse essere revocata, il Tribunale non ha adeguatamente valutato gli argomenti della Commissione e del Consiglio alla luce del criterio giuridico pertinente e in conformità con le pertinenti norme giuridiche applicabili in tale situazione.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha illegittimamente sostituito il proprio ragionamento a quello del Consiglio e ha manifestamente snaturato le prove.

La ricorrente afferma, in primo luogo, che il Tribunale ha illegittimamente tentato di sostituire il proprio ragionamento a quello del Consiglio e della Commissione e, in tal modo, ha illegittimamente fornito esso stesso un ragionamento a sostegno della tesi che la merce fornita dall'opponente potesse essere considerata un materiale identico o equivalente al BPA, o un materiale che lo potesse sostituire.

In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha valutato le prove riguardanti la capacità dell'opponente a fornire sufficienti quantità disponibili di merci asseritamente comparabili al BPA in maniera manifestamente errata, snaturando così il chiaro significato delle prove e la loro applicazione alla valutazione della causa in primo grado.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore manifesto nell'applicazione delle procedure pertinenti e ha adottato una motivazione contraddittoria.

La ricorrente adduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello stabilire che il potere della Commissione di respingere un'obiezione a causa di un ritardo nella risposta significativamente più lungo dei 15 giorni lavorativi previsti nella comunicazione della Commissione si riferisse soltanto al primo contatto tra le società richiedenti e la società che ha presentato l'obiezione e non alle comunicazioni successive, errore che ha consentito al Tribunale di ritenere tale ritardo irrilevante. Inoltre, il Tribunale ha adottato una motivazione contraddittoria in merito alla natura, al funzionamento e ai ruoli delle diverse parti della procedura stabilita dalla comunicazione della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU 2011, C 363, pag. 6.

---

### Impugnazione proposta il 4 maggio 2017 da GX avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 marzo 2017, causa T-556/16, GX/Commissione europea

(Causa C-233/17 P)

(2017/C 221/16)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: GX (rappresentante: G.-M. Enache, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare la decisione controversa dell'autorità che ha il potere di nomina;
- condannare al risarcimento del danno materiale e non materiale subito a causa di tale decisione;
- condannare la Commissione alle spese.